

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SERRI e CASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1988

Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna

ONOREVOLI SENATORI. – Già da qualche anno – ancor più dopo nel febbraio 1987 la Corte costituzionale dichiarò non ammissibile i due *referendum* proposti in materia di caccia – molti Gruppi parlamentari, Partiti, associazioni, organi di stampa, nonché i diversi governi che si sono succeduti sottolineano la necessità di una nuova legislazione in materia di caccia. A tale valutazione largamente convergente non ha corrisposto però, fino ad ora anche nella nuova legislatura uno sforzo adeguato di proposta e quindi una concreta azione legislativa.

D'altra parte, per la gravità dei problemi inerenti l'ambiente, il nostro patrimonio faunistico e l'esercizio della attività venatoria, non sembra davvero più procrastinabile la discus-

sione e la rapida approvazione di una nuova legge quadro di regolamentazione della attività venatoria.

Convinto di tale esigenza, mi permetto di presentare alla vostra attenzione questa proposta, che nasce anche dalla mia esperienza di Presidente Nazionale dell'ARCI, dalla riflessione sul vasto dibattito che si è sviluppato nelle associazioni ambientaliste, venatorie agricole e in generale nella pubblica opinione.

Sono ben consapevole di possibili limiti e carenze della mia proposta e soprattutto del fatto che, solo un vasto confronto e concorso di idee e di proposte può consentire di arrivare rapidamente ad una nuova legislazione rinnovatrice ed efficace in una materia così complessa. Mi auguro che la mia proposta possa

essere un contributo ad andare presto in questa direzione per aprire una nuova fase, costruttiva, nel dibattito sulla caccia, per andare oltre la pura agitazione del problema e per evitare il pericolo che deriva da una esasperazione progressiva delle diverse posizioni.

È evidente che, lavorando per una legge di regolamentazione, non si può accogliere *in toto* una obiezione di principio, direi di coscienza, all'esercizio della caccia, che pure non solo va rispettata ma della quale è giusto riconoscere sia il valore etico, sia lo stimolo forte che produce perchè l'attività venatoria sia comunque condizionata e possibilmente consapevolmente volta alla primaria esigenza della conservazione, riproduzione del patrimonio faunistico e alla difesa e valorizzazione dell'ambiente.

A questi criteri ho cercato di ispirarmi, con la convinzione altresì che non è giusta nè utile una visione criminalizzante dei cacciatori e che buona parte di essi non sono da considerare comunque «nemici» della natura.

Le novità della proposta di legge che vi sottopongo sono molte. In primo luogo: una forte accentuazione della necessità di porre come obiettivo dell'azione del governo e dei pubblici poteri la conservazione-ripristinazione-riproduzione del nostro patrimonio faunistico.

Per questo si propone l'approntamento e l'adozione di un piano faunistico nazionale, la formazione di un Istituto nazionale per la fauna selvatica. La competenza sulla caccia nel Governo nazionale passa al Ministro dell'ambiente.

La quota del territorio agro forestale in cui viene esclusa totalmente la caccia viene elevata al 25 per cento; il 5 per cento viene riservato ad aziende faunistico-venatorie che hanno essenzialmente funzioni di conservazione e riproduzione della fauna allo stato selvatico; il 10 per cento viene riservato ad aziende agro-venatorie nonchè a «zone addestramento cani», nelle quali la caccia avviene su selvaggina prodotta in allevamento. Tali aziende dovrebbero avere una funzione di integrazione del reddito agricolo e di valorizzazione di aree agricole tuttora marginali e in via di degrado e di abbandono.

Nel restante territorio la caccia è consentita

ma con una normativa sostanzialmente modificata.

Il nomadismo venatorio incontrollato non è più consentito.

Tutto il territorio viene organizzato, con i piani regionali, come zone a gestione sociale delimitate e governate dai comitati di gestione formati sotto la responsabilità degli enti locali interessati, da associazioni venatorie, agricole, ambientaliste.

La densità venatoria in ognuno di questi «distretti» non può superare il rapporto di un cacciatore ogni venti ettari di territorio.

Ogni cacciatore ha il diritto di iscriversi ad un solo distretto della sua regione di appartenenza. Può chiedere di essere iscritto in un altro nel territorio nazionale, ma a decidere sarà lo stesso comitato di gestione di quel territorio.

Si vuole così stabilire in una forma rigorosa il legame tra cacciatore e territorio, che è un altro dei criteri di fondo di questa proposta che può cambiare sostanzialmente l'esercizio venatorio anche a vantaggio della parte più consapevole dei cacciatori.

Il calendario venatorio - è un altro punto essenziale - viene ristretto in modo sostanziale. L'apertura è fissata alla terza domenica di settembre; la chiusura al 31 gennaio. Una variante da più parti sostenuta, per la data di chiusura, e che sottopongo alla vostra riflessione perchè mi pare degna di attenzione, è quella che la fissa al 31 dicembre, consentendo dieci giorni continuati (quindi con i giorni di silenzio venatorio) da scegliersi di intesa tra le regioni e l'INFS nel periodo 1° gennaio-28 febbraio.

La seconda soluzione - una volta vietato il nomadismo venatorio - sarebbe più restrittiva (altri venti giorni di caccia in meno), ma sarebbe forse più funzionale ad una caccia davvero programmata tenendo conto delle diversità del nostro territorio.

Si fa poi divieto generalizzato della uccellazione. Si riportano solo le deroghe eccezionali trascritte dalla direttiva CEE e affidate comunque alla competenza dei Ministeri competenti e al parere dell'INFS.

Nella proposta, dato che si mantiene la possibilità della caccia all'aspetto - consentita anche dalle direttive CEE - e sempre nei

vincoli cacciatore-territorio, si prevede che i richiami vivi per tale tipo di caccia saranno prelevati nei luoghi di cattura autorizzati e gestiti esclusivamente dai poteri pubblici e dall'INFS.

Per le specie cacciabili, si accoglie nella proposta la direttiva CEE, comprendendo tra le specie non cacciabili tutte quelle del decreto Spadolini e anche quelle che (gazza-ghiandaia) erano state ammesse ma successivamente contestate al Governo italiano nella recente sentenza CEE in materia.

È fatto divieto del commercio di uccelli vivi e morti salvo che per alcune specie nominativamente elencate, ovviamente tra quelle cacciabili.

Si fa divieto di ogni manifestazione di tiro al piccione o ad altri volatili.

Le regioni, di intesa o su proposta dell'INFS, possono vietare la caccia per determinati periodi anche per le specie cacciabili e durante la stagione venatoria. È una moratoria che a me sembra efficace e da immettere come strumento possibile della nuova legislazione sulla caccia.

Per quanto concerne i mezzi di caccia, si propone l'adozione del fucile a due colpi anche se automatico o semiautomatico. Sembra accertato che tale norma non comporte-

rebbe necessariamente il cambio dei fucili esistenti, potendosi provvedere con operazioni meccaniche su quelli attuali.

Per quanto concerne la vigilanza, si individua la figura dell'agente faunistico-venatorio e si stabilisce che tali agenti possono essere indicati alla pubblica sicurezza da tutte le associazioni agricole, venatorie, ambientaliste.

Troverete ancora, nel disegno di legge, una valorizzazione delle associazioni venatorie. Il loro ruolo, infatti, per le scelte che propongo, non diminuisce ma si accresce: nel lavoro di informazione e di formazione, nel governo dei «territori a gestione sociale», nel lavoro di vigilanza, nell'azione più generale per la difesa dell'ambiente.

Le associazioni ambientaliste vengono maggiormente impegnate nella elaborazione dei piani faunistici, nel controllo e anche negli organi di gestione della attività venatoria.

Per quanto concerne, infine, le sanzioni, si è ritenuto di rendere più severe e articolate le sanzioni di carattere amministrativo ma, soprattutto, si vuole marcare che, quando si contravvenga alla legge che stabilisce essere, quello faunistico, patrimonio indisponibile dello Stato, si incorre in quanto previsto dal codice penale e nelle pene in esso definite.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

LA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO

Art. 1.

(Fauna selvatica e sua tutela)

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto parte integrante del patrimonio naturale, e la sua tutela e fruizione avvengono nell'interesse della comunità nazionale e dell'equilibrio ecologico del territorio.

2. Le regioni provvedono alla tutela di tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi nel territorio, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà.

3. La gestione della fauna selvatica avviene nell'ambito della programmazione nazionale e regionale del territorio.

4. La tutela della fauna selvatica è informata ai seguenti principi:

a) la tutela delle specie di particolare interesse perchè rare o in diminuzione avviene mediante la conservazione o il ripristino dei loro *habitat* naturali di riproduzione e sosta ed il divieto di abbattimento, cattura e danneggiamento;

b) la tutela delle specie in corso di reimmissione perchè estinte avviene mediante il ripristino degli *habitat* o la riduzione o eliminazione dei fattori limitanti artificiali, che ne hanno determinato la perdita, e il divieto di abbattimento, cattura o danneggiamento;

c) la tutela e l'incremento delle popolazioni di mammiferi e di uccelli, delle quali viene programmato l'esercizio venatorio, avviene mediante il divieto di abbattimento nel periodo compreso fra l'inizio della stagione della riproduzione e il compimento del ciclo di crescita, con la limitazione dei prelievi alle risorse disponibili ed eventuali immissioni integrative;

d) la tutela non si estende alle talpe

(famiglia talpidi), ai ratti, ai topi propriamente detti (famiglia muridi), alle arvicole (famiglia microtidi), alle forme domestiche di specie selvatiche, quando si trovano oltre i centocinquanta metri dagli *habitat* o dagli allevamenti, e alle forme inselvatichite di specie domestiche quando non possono essere catturate o arrecano disturbo o danno alla fauna selvatica o alle persone.

Art. 2.

(Piano faunistico nazionale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, emana il piano faunistico nazionale, entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

2. Il piano faunistico nazionale è lo strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento che competono al Governo in materia di gestione del patrimonio faunistico anche ai fini venatori.

3. Con il piano faunistico nazionale vengono programmati gli interventi di competenza degli organi dello Stato allo scopo di promuovere:

a) la conoscenza e l'aggiornamento periodico dei dati sulla consistenza e sulla distribuzione della fauna selvatica;

b) il riequilibrio faunistico nel territorio agricolo forestale, nelle acque interne e del litorale;

c) la conservazione attiva dei biotopi di importanza internazionale e delle specie animali di rilevante interesse;

d) iniziative coordinate a livello internazionale per la tutela delle specie di fauna selvatica interessanti il territorio nazionale o la partecipazione ad iniziative aventi analoghe finalità promosse da altri Paesi;

e) il coordinamento della programmazione faunistica negli ecosistemi territorialmente interessanti più regioni. Il Ministero dell'ambiente predispose il piano faunistico nazionale avvalendosi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

4. Il piano faunistico nazionale indica le specie selvatiche di cui può essere consentita l'utilizzazione a scopo di ripopolamento, allevamento o caccia. Tale piano viene reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'INFS e le Regioni.

Art. 3.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. Viene istituito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), organo tecnico-scientifico di consulenza per gli organi dello Stato e per le Regioni.

2. L'INFS ha compiti:

a) di studio e di ricerca finalizzati alla individuazione degli obiettivi della programmazione faunistica nazionale e delle specie selvatiche di cui può essere prevista la utilizzazione per fini venatori;

b) di aggiornamento professionale degli operatori tecnico-scientifici con compiti di programmazione faunistica negli organi dello Stato e delle Regioni;

c) di controllo sulla regolare attuazione delle direttive contenute nel programma faunistico nazionale;

d) di collegamento con gli istituti scientifici che operano negli altri Paesi con analoghe finalità;

e) di coordinamento dei piani di ricerca svolti dagli istituti di zoologia delle università statali, nel settore dei vertebrati che vivono allo stato naturale;

f) di collaborazione con gli istituti di ricerca e sperimentali istituiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con gli osservatori ornitologici, con i centri di ricerca sulle malattie degli animali, con gli organismi tecnici dell'Azienda forestale dello Stato;

g) di coordinamento delle ricerche compiute dagli organismi regionali ai fini della gestione faunistico-venatoria del territorio di competenza.

3. L'INFS provvede, a mezzo delle Regioni, indicando le metodologie da applicare, alla rilevazione periodica delle presenze animali interessanti i piani faunistici nazionali e regio-

nali. I dati raccolti, elaborati e confrontati con i dati risultanti dal censimento delle situazioni antropiche e vegetazionali, vengono trasmessi agli organi dello Stato e alle Regioni, per la formulazione dei piani e dei programmi di intervento di rispettiva competenza.

4. L'INFS provvede altresì alla valutazione complessiva dei prelievi venatori risultanti dalle apposite schede che i cacciatori sono tenuti a compilare e riconsegnare alla Regione di residenza al termine della stagione venatoria.

5. L'INFS è amministrato da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, e composta da sei esperti designati dai tre Ministeri di cui sopra, da quattro esperti designati dalle Regioni, da tre esperti designati dalle associazioni degli agricoltori, da tre esperti designati dalle associazioni venatorie e da tre esperti designati dalle associazioni ambientaliste.

6. I pareri scientifici dell'INFS vengono formulati da un comitato tecnico-scientifico nominato dalla commissione di amministrazione dell'Istituto e comprendente, comunque, un esperto nominato da ciascuno degli istituti di zoologia delle università statali.

7. Il comitato tecnico-scientifico ha altresì il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sui progetti attuati dall'INFS e dalle Regioni, ai fini della gestione faunistica territoriale. Presso l'INFS viene istituito, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, una scuola di specializzazione post-universitaria, per la formazione di esperti in materia di programmazione faunistica del territorio.

8. L'Istituto è tenuto a pronunciare i pareri richiesti dagli organi dello Stato e delle Regioni, a norma della presente legge, entro novanta giorni.

9. L'INFS è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

10. La commissione amministratrice dell'INFS, entro sei mesi dall'insediamento, presenta la proposta di statuto ed adegua il

regolamento organico del personale. Il personale dell'Istituto di biologia della selvaggina viene assorbito dall'INFS.

TITOLO II
DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 4.

(Utilizzazione delle risorse annualmente disponibili)

1. È vietato ai fini della presente legge abbattere, detenere, catturare o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, fatta eccezione per le seguenti specie oggetto di caccia e per i periodi sotto specificati:

a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia, tortora, merlo, coniglio selvatico, lepre comune, lepre sarda, lepre bianca, camoscio, capriolo, daino, cervo, muflone (con esclusione della popolazione sarda), pernice bianca, fagiano di monte, gallo cedrone, coturnice, pernice sarda, pernice rossa, starna, fagiano, colino della virginia;

b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canepiglia, mestolone, moriglione, chiurlo, pettegola, combattente, porciglione, fischione, codone, marzaiola, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, donnola, volpe, piviere, allodola, cornacchia nera, bottaccio, tordo sassello, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella, beccaccia, pittima reale, cornacchia grigia, passera mattugia, passera oltremontana, storno;

c) dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

2. Il Ministero dell'ambiente comunica alle Regioni, entro il 30 marzo di ogni anno, i provvedimenti degli stati europei e del bacino del Mediterraneo attinenti la protezione e i prelievi delle specie migratorie interessanti il territorio italiano, anche ai fini della formulazione dei programmi venatori regionali di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

(Dell'esercizio venatorio)

1. L'esercizio venatorio è consentito mediante concessione a singoli. Nel piano faunistico nazionale le Regioni provvedono a indicare territori, specie, capi e periodi di tempo per i quali la concessione è rilasciata.

2. Le Regioni regolano le modalità dell'esercizio venatorio mediante il programma venatorio regionale, reso pubblico entro il 31 maggio di ogni anno mediante manifesti.

3. La giornata venatoria alle specie stanziali può essere consentita un'ora dopo la levata e fino al tramonto del sole. La giornata alle specie migratorie, quando l'esercizio venatorio avviene all'aspetto, può decorrere da un'ora prima della levata del sole e termina al tramonto.

4. Le Regioni, su parere dell'INFS, per particolari esigenze di conservazione e riproduzioni delle specie possono stabilire divieti di caccia per periodi determinati anche per specie delle quali è consentita la caccia.

Art. 6.

(Divieto di uccellazione. Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o per esigenze di tutela della salute e dell'ambiente)

1. È fatto divieto di ogni pratica di uccellazione su tutto il territorio nazionale.

2. Le Regioni, d'intesa con l'INFS o su sua proposta, possono:

a) programmare la cattura di specie selvatiche di uccelli per l'inanellamento a scopo di ricerca scientifica autorizzando persone appositamente incaricate da istituti o laboratori pubblici riconosciuti;

b) autorizzare la cattura e l'utilizzazione di determinate specie di mammiferi e uccelli e il prelievo di uova, nidi e piccoli nati a scopo di studio e di popolamento da parte del personale qualificato degli istituti e laboratori scientifici, delle riserve e dei parchi naturali;

c) in deroga al divieto di uccellazione, anche secondo quanto previsto e consentito nell'articolo 9 della direttiva CEE n. 79-409

disporre per un tempo definito la cattura o l'abbattimento di specie selvatiche:

1) nell'interesse della sicurezza pubblica o di quella aerea;

2) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico e zootecnico, alle acque e al patrimonio ittico, ai beni artistici.

3. Le decisioni in proposito possono essere disposte, anche su richiesta di singole Regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente sentito il parere dell'INFS.

4. È ammesso l'allevamento di fauna per scopi alimentari, di ripopolamento ed amatoriale. L'attività di allevamento per scopi alimentari e di ripopolamento esercitata da impresa agricola è considerata agricola a tutti gli effetti. Nelle imprese agricole che esercitano attività di riproduzione e allevamento di fauna è vietato l'esercizio della caccia, salvo che si tratti di azienda agro-venatoria. È vietato a chiunque commerciare o detenere per venderli uccelli morti o parti di essi, non appartenenti alle specie seguenti: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio. L'elenco di cui sopra può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'INFS.

5. Il prelievo dei richiami vivi per l'esercizio della caccia all'aspetto può avvenire esclusivamente nei centri istituiti d'intesa fra le Regioni e l'INFS con le modalità da questi stabilite.

6. È vietato svolgere manifestazioni o competizioni di tiro al piccione o ad altri volatili.

7. Chi uccide o rinviene uccelli inanellati è tenuto a darne notizia all'INFS o al Comune che ne informerà detto istituto.

TITOLO III

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUTTURE DI TUTELA

Art. 7.

(Funzioni amministrative)

1. Le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di gestione faunistica del territorio e di caccia, di norma, mediante

delega alle Province, alle comunità montane e ai Comuni, singoli o associati.

2. Le Regioni e gli enti delegati si avvalgono, nell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni dei produttori agricoli e delle associazioni ambientaliste nazionali.

3. Le Regioni e gli enti delegati compresi negli ecosistemi aventi superficie più estesa di quella del territorio di competenza devono coordinare le proprie scelte di tutela e fruizione, anche venatoria, delle specie di fauna selvatica di comune interesse.

Art. 8.

(La programmazione faunistica regionale)

1. Le Regioni, nell'ambito del piano faunistico nazionale di cui al precedente articolo 2, provvedono alla gestione faunistica tenendo come riferimento le caratteristiche fisico-vegetazionali del territorio, gli insediamenti antropici e le destinazioni produttive, gli *habitat* naturali e le specie di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti.

2. Ogni Regione, a tale scopo, predispone il piano faunistico pluriennale e i conseguenti programmi annuali di intervento avvalendosi di un comitato tecnico-scientifico di consulenza.

3. Le Regioni, comprese in tutto o in parte negli ecosistemi interregionali indicati nel piano faunistico nazionale, coordinano gli interventi previsti nei rispettivi piani a tutela delle specie erratiche e migratrici di comune interesse.

4. I piani faunistici pluriennali divengono esecutivi sentito il parere dell'INFS e dopo parere motivato del Ministero dell'ambiente ed eventuale conseguente riesame da parte della Regione.

5. Le attività tecnico-amministrative relative alla gestione faunistica del territorio decorrono dal 1° settembre di ogni anno e devono essere preventivate entro il 1° giugno precedente.

6. Con i piani faunistici pluriennali le Regioni provvedono a:

a) individuare le specie da tutelare in quanto componenti rilevanti per l'equilibrio ambientale;

b) indicare gli obiettivi di ripopolamento riferiti alle specie ed al territorio;

c) programmare le opere di conservazione, ripristino ambientale, tutela delle produzioni agricole da promuovere e finanziare;

d) predisporre le misure anti inquinamento per la tutela delle specie danneggiate;

e) programmare gli studi, le ricerche, le indagini da promuovere;

f) prevedere i prelievi venatori da consentire;

g) programmare le iniziative educative e di formazione da promuovere e finanziarie;

h) formulare direttive vincolanti per la concessione di indennizzi ai conduttori di fondi che abbiano subito danni alle produzioni agricole per effetto della fauna selvatica e dell'esercizio venatorio;

i) formulare direttive vincolanti per la concessione di incentivi a favore dei conduttori dei fondi che si impegnino al ripristino delle colture tradizionali, alla eliminazione dei fattori inquinanti e alla salvaguardia della fauna selvatica.

Art. 9.

(Comitati tecnico-scientifici regionali)

1. Le Regioni costituiscono comitati tecnico-scientifici di consulenza con il compito di:

a) proporre rilevazioni integrative di quelle dell'INFS riferite a specie selvatiche di rilevanza locale; l'approntamento e l'aggiornamento della carta faunistica regionale; la individuazione degli ecosistemi sub-regionali;

b) valutare le presenze di specie stanziali di passo; le perdite causate dai fattori limitanti artificiali; la densità media dei riproduttori ipotizzabile negli ecosistemi sub-regionali; le risorse di cui è possibile l'utilizzazione;

c) proporre indagini a campione per accertare i rapporti di compatibilità fra antropizzazione, uso produttivo del territorio e gestione faunistica;

d) proporre orientamenti tecnici per l'attuazione dei piani e dei programmi regionali

delegati agli enti locali territorialmente interessati e verifiche sulla loro corretta attuazione.

2. Le Regioni che partecipano alla gestione del medesimo ecosistema interregionale possono avvalersi di un unico comitato tecnico-scientifico di consulenza.

Art. 10.

(Organizzazione del territorio per la tutela della fauna selvatica)

1. La gestione faunistica del territorio avviene mediante la istituzione e la gestione delle seguenti aree a regolamentazione specifica:

a) riserve naturali, aree protette dei parchi nazionali e regionali, basi di protezione, istituite sul 25 per cento del territorio agro-forestale della Regione, aventi finalità prevalente di conservazione dell'ambiente naturale, di tutela della fauna selvatica di rilevante importanza ecologica, di incremento delle specie destinate al ripopolamento del territorio. Su queste aree la caccia è sempre vietata. Sono consentite attività cinofile senza abbattimento;

b) aziende faunistico-venatorie istituite su non più del 5 per cento del territorio agro-forestale della Regione, aventi finalità di conservazione o di ripristino degli *habitat* naturali e su terreni di cui il concessionario singolo o associato sia proprietario o abbia acquisito la disponibilità mediante contratto, dove l'esercizio venatorio avviene secondo programmi prefissati e a specie consentite nei limiti del programma venatorio regionale. L'atto di concessione determina le opere e gli obblighi di gestione assunti dal concessionario;

c) aziende agro-venatorie nonchè zone per l'addestramento dei cani da caccia istituite sul 10 per cento del territorio agro-forestale regionale, aventi finalità prevalenti di integrazione del reddito agricolo in terreni privati di cui il concessionario singolo o associato ha la proprietà o ha acquisito la disponibilità mediante contratto dove la caccia viene svolta su esemplari allevati in cattività di specie consentite, sempre nell'ambito delle norme vigenti. L'atto di concessione determina gli obblighi di gestione assunti dal concessionario;

d) territori per la gestione sociale della fauna selvatica e della caccia istituiti nei terreni non compresi negli ambiti sopra indicati e gestiti da organismi nominati dall'ente delegato, di cui fanno parte rappresentanti delle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche.

2. L'atto di concessione determina gli obblighi di gestione ed in particolare:

a) la tutela della fauna protetta nell'ambito del piano faunistico regionale;

b) la salvaguardia delle produzioni agricole, la conservazione degli *habitat* naturali;

c) le specie di cui è consentito l'incremento compatibilmente con le produzioni agricole e la conservazione degli *habitat* naturali;

d) le specie di cui è consentito l'incremento compatibilmente con le produzioni agricole presenti mediante immissione di riproduzioni e di giovani;

e) il numero dei cacciatori ammessi. Tale numero verrà fissato tenendo conto che, in ogni caso, la densità venatoria non può superare il rapporto di un cacciatore ogni venti ettari di territorio in cui è consentita la caccia. L'esercizio venatorio è consentito nei limiti del programma venatorio regionale.

3. La concessione ha una durata di cinque anni e può essere revocata o rinnovata.

4. Le aree di cui al comma 3 vengono di norma delimitate su confini naturali o su opere ed indicati da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura degli enti locali delegati o dai concessionari secondo le disposizioni emanate dalle Regioni.

5. Le immissioni di fauna selvatica da chiunque effettuate devono essere autorizzate dalle regioni territorialmente competenti sentito il parere dell'INFS.

Art. 11.

(Istituzione delle aree a regolamentazione specifica)

1. Le aree a regolamentazione specifica di cui al precedente articolo 10 vengono delimitate con deliberazione dell'ente delegato pubblicata nelle forme di rito e comunicata per

iscritto ai produttori agricoli territorialmente interessati. Essa deve - inoltre - essere divulgata a mezzo manifesto da affiggere nelle località e presso le associazioni di categoria territorialmente interessate. Tali aree non possono essere inferiori ai 10.000 ettari.

2. Le deliberazioni di delimitazione vengono assunte entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Avverso tali deliberazioni gli interessati possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione all'ente delegato in carta semplice ed esente da oneri fiscali.

4. Decorso il suddetto termine, l'ente delegato, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito, decidendo anche sulle altre opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare l'efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie nonchè gli adempimenti specificamente indicati per l'area di cui trattasi.

5. Il consenso dei proprietari o conduttori si ritiene validamente accordato quando non sia stata presentata formale opposizione.

6. La disponibilità dei terreni compresi nelle aree di cui al precedente articolo 10 deve essere dimostrata a norma della legislazione vigente.

7. Le Regioni autorizzano i concessionari delle aree di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* ad esigere dai cacciatori ammessi contributi di partecipazione annuale e per ogni prestazione da essi richiesta.

8. La Regione, in via eccezionale ed in via di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva delle aree di cui alla lettera *a)*, comma 1, del precedente articolo 10.

Art. 12.

(Territori per la gestione sociale della fauna e della caccia)

1. Gli organismi per la gestione sociale della fauna selvatica e della caccia, di cui alla lettera *d)*, comma 1, dell'articolo 10, vengono nomi-

nati dall'ente delegato e sono composti da rappresentanti locali delle confederazioni nazionali agricole, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni ambientaliste in misura paritetica.

2. Gli organismi di gestione coordinano i propri interventi per l'attuazione degli obblighi di competenza mediante organismi di coordinamento regionale e provinciale.

3. Il comitato regionale e i comitati provinciali di coordinamento stabiliscono annualmente:

a) la quota finanziaria e le prestazioni tecniche dovute dal cacciatore ai fini della gestione faunistica del territorio o dei territori dove egli può esercitare la caccia secondo le disposizioni regionali;

b) gli incentivi economici a favore dei conduttori agricoli per:

1) l'incremento della fauna selvatica in genere; coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; mantenimento e ripristino di zone umide;

2) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina nonché dei riproduttori nel periodo autunnale e invernale;

3) le collaborazioni operative ai fini del tabellamento della difesa preventiva delle condizioni passibili di danneggiamenti, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione, degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina, della formazione professionale;

c) le metodologie per l'accertamento e l'erogazione dei contributi compensativi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina o dall'esercizio venatorio, nonché i rimborsi dovuti per la prevenzione concordata dei danni medesimi:

1) l'organizzazione della vigilanza fissa e volontaria;

2) le iniziative di ricerca, informazione e formazione.

4. Nei territori per la gestione sociale possono essere altresì previste iniziative per la promozione dell'agriturismo e delle attività cinefile.

Art. 13.

*(Organizzazione del territorio
per la tutela delle attività civili)*

1. I cittadini possono ottenere il divieto di esercizio venatorio nei terreni di cui sono proprietari quando sono recintati da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,50, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno due metri e la profondità di almeno un metro.

2. La Regione emana disposizioni per la istituzione e la tabellazione dei fondi chiusi, nonchè per la tutela delle specie selvatiche ivi presenti.

3. Sono, inoltre, considerate aree di rispetto per la salvaguardia degli edifici abitati, delle attività produttive industriali, artigianali ed agricole, degli allevamenti e della pastorizia, dove l'esercizio venatorio è sempre vietato, i seguenti terreni:

a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee intensive, dalla vegetazione al raccolto, secondo le specifiche indicazioni contenute nel programma venatorio regionale o nella regolamentazione della gestione sociale della fauna selvatica e della caccia;

b) le colture orticole, floreali, di serra ed i vivai;

c) i terreni in rimboschimento per un periodo di almeno tre anni;

d) i prati artificiali e irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e) i vigneti, i frutteti e gli uliveti aventi le caratteristiche specificate nel programma venatorio regionale;

f) i giardini, i parchi pubblici e privati ed i terreni adibiti ad attività sportiva;

g) i terreni ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, ovvero esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;

h) i terreni compresi in un raggio di centocinquanta metri da immobili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, ed entro cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria o

da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

i) i terreni sommersi dove viene esercitato l'allevamento intensivo del pesce, nonchè nei canali e nelle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse;

l) i terreni con bestiame allo stato semi-brado, ove la pratica venatoria può essere esercitata in base ad uno specifico regolamento regionale.

4. Sono consentite deroghe alle norme di cui al comma 3 soltanto nei casi in cui il conduttore dei terreni ne abbia fatto specifica rinuncia a favore del titolare dell'area a regolamentazione specifica in cui è compresa.

5. Nelle aree di rispetto e nei fondi chiusi di cui al presente articolo la tutela della fauna è a carico del proprietario dell'immobile o del terreno, che non può abatterla, catturarla o danneggiarla.

6. La delimitazione delle aree di rispetto può avvenire a cura del proprietario con tabelle esenti da tasse secondo le norme e per periodi indicati dalle Regioni.

Art. 14.

(Introduzione di selvaggina viva dall'estero)

1. È consentita l'introduzione nel territorio nazionale di esemplari vivi delle specie selvatiche di cui esistono popolazioni allo stato libero.

2. Le autorizzazioni all'importazione sono rilasciate dal Ministero degli affari esteri.

3. Le immissioni vengono autorizzate dalle regioni territorialmente interessate previo controllo bio-sanitario e su parere dell'INFS.

Art. 15.

(Tasse di concessione regionale)

1. Le Regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del piano faunistico di cui all'articolo 14, e dei programmi annuali conseguenti, sono autorizzati ad istituire una tassa di concessione regionale. La suddetta tassa decorre dal 1° agosto di ogni anno.

2. Le Regioni possono altresì assoggettare a tassa di concessione annuale i centri privati di produzione della selvaggina, le aziende faunistico venatorie, le aziende agro-venatorie, i fondi chiusi, nonchè le forme di caccia all'aspetto, il cui importo può essere destinato ad integrare gli introiti delle tasse di cui al comma 1.

3. Sono a carico delle Regioni:

a) le spese sostenute dagli enti locali per l'adempimento delle funzioni delegate preventivamente nei programmi regionali annuali;

b) il risarcimento dei danni provocati alle produzioni agricole nelle aree di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

c) i contributi «una tantum» concessi ai produttori agricoli per l'incremento di specie selvatiche protette mediante interventi realizzati dai produttori agricoli singoli o associati, nonchè per i quantitativi di specie selvatiche catturate nelle aree di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e d), destinati al popolamento del territorio;

d) un contributo al finanziamento delle attività e dei centri dell'INFS che esistono nel territorio regionale;

e) i contributi alle associazioni impegnate in iniziative per la tutela degli *habitat* e della fauna, nonchè di formazione ed informazione.

TITOLO IV

DELL'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 16.

(Esercizio venatorio)

1. L'esercizio venatorio è consentito ai cittadini italiani in possesso di concessione rilasciata dalla Regione di residenza. La concessione è specifica: il territorio in cui l'esercizio è ammesso, le giornate in cui l'esercizio è consentito, il numero dei capi da prelevare. Ogni cacciatore ha il diritto di essere iscritto in uno dei territori per la gestione sociale della fauna e della caccia istituiti nella sua Regione, preferibilmente in quello più prossimo alla sua residenza. Può chiedere l'iscrizione ad un altro territorio per la gestione sociale costituito nel

territorio nazionale - e ad uno soltanto - assumendone gli obblighi relativi. Tale richiesta può essere accolta o meno dal Comitato di gestione del territorio entro il 30 giugno di ogni anno. Il cacciatore può esercitare attività venatoria nelle aree di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 10.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego di mezzi a ciò destinati.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi idonei a tale scopo in attitudine di ricerca o di attesa.

4. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito dell'apposito porto d'armi per uso di caccia rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza e della concessione regionale; di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con un massimale di lire 500 milioni per ogni sinistro ed il limite minimo di 100 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 20 milioni per danni ad animali o cose.

Art. 17.

(Caccia all'aspetto)

1. Le Regioni regolano la caccia all'aspetto e la detenzione e l'uso dei richiami. È vietata la caccia all'aspetto alla beccaccia. È altresì vietata la caccia all'aspetto a meno di 1.000 metri di distanza dai valichi indicati dalla Regione.

2. La caccia all'aspetto che comporta preparazione con modificazione ed occupazioni stabili del sito è concessa previa autorizzazione scritta del possessore dell'area.

Art. 18.

(Porto d'armi, concessione di caccia e tasse)

1. La licenza di porto d'armi per l'uso di caccia è rilasciata o revocata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza. La sua durata è stabilita in sei anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare, corredata dal certificato medico di idoneità in data non anteriore a due mesi dalla data della richiesta stessa.

2. La concessione di esercizio venatorio è rilasciata annualmente dalla Regione di residenza previa restituzione della concessione dell'anno precedente e presentazione del porto d'armi in corso di validità nonchè delle ricevute di versamento delle tasse di concessione statale e regionale dovute. Fa parte della concessione di esercizio venatorio una scheda dove il titolare è tenuto a segnare immediatamente ogni capo abbattuto ed a restituirla al momento del rinnovo della concessione.

3. La licenza del porto d'armi per uso di caccia e la concessione per l'esercizio venatorio sono rilasciati per la prima volta a chi è in possesso del certificato di abilitazione conseguito a seguito di un esame sostenuto dinanzi ad una commissione nominata da una Regione e composta da esperti. Gli esperti non possono essere riconfermati oltre il secondo incarico.

4. Per sostenere l'esame il richiedente deve presentare il certificato medico di idoneità e comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di esame del precedente articolo 16.

5. I cittadini stranieri che intendono esercitare la caccia in Italia, quando in possesso dell'autorizzazione valida all'esercizio della caccia nello stato di residenza, sono ammessi all'esercizio venatorio alle condizioni dei residenti assoggettati alla tassa di concessione regionale vigente nella Regione prescelta.

6. La licenza di porto d'armi per uso di caccia è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa annualmente stabilita per la durata di dodici mesi.

7. In caso di diniego della concessione di porto d'armi, la tassa di concessione versata deve essere rimborsata.

Art. 19.

(Mezzi di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito con fucile a canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, fino a due colpi, con armi semiautomatiche e automatiche nonchè con la carabina a canna rigata fino a due colpi.

2. L'esercizio venatorio è altresì consentito con l'uso dell'arco.

3. Sono vietate le armi ad aria o gas compressi.

4. Il titolare del porto d'armi per uso di caccia durante l'esercizio venatorio è autorizzato a portare, oltre le armi da sparo, utensili da punta o da taglio atti alle esigenze venatorie nonchè ad avvalersi dell'ausilio del cane.

Art. 20.

(Vigilanza faunistico-venatoria)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia è affidata ad agenti faunistico-venatori dipendenti dagli enti locali delegati dalle Regioni e alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientali alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata a termini delle norme di pubblica sicurezza.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri.

3. Gli agenti faunistico-venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Gli agenti faunistico-venatori dipendenti dagli enti delegati e le altre guardie giurate di cui al comma 1 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

5. La qualifica di agente faunistico-venatorio o di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ai cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione, previo superamento di apposito esame. Nelle commissioni di esame sarà garantita la presenza paritaria di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni ambientaliste.

6. I corsi di preparazione e di riqualificazione allo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente, della fauna e delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni agricole; ambientaliste e venatorie sotto il controllo della regione.

7. Le Regioni coordinano l'impiego e l'atti-

vità del personale addetto alla vigilanza ivi compresa quella delle guardie volontarie.

Art. 21.

(Associazioni venatorie)

1. Oltre alle associazioni venatorie già riconosciute, le associazioni istituite con atto pubblico possono essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità formative per la conoscenza della fauna nonchè finalità culturali e ricreative;

b) abbiano ordinamenti e statuti democratici;

c) dimostrino di avere una presenza organizzata a carattere nazionale. Tale presenza deve essere accertata come minimo nel 50 per cento delle Province e delle Regioni del Paese;

d) presentino ogni anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un consuntivo documentato delle attività svolte e delle relative spese sostenute.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso. È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

4. Il 10 per cento delle tasse di concessione governativa introitate per il pagamento delle licenze di porto d'armi viene assegnato alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, proporzionalmente alla loro forza e attività per l'espletamento dei compiti ad essi affidati dalla presente legge.

Art. 22.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute)

1. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla

presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare ed a rappresentare i cacciatori;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative formative;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da esse delegati;

d) ad assistere i cacciatori organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo alla conoscenza della fauna, al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento di guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

Art. 23.

(Sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, fatta salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, nonché delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento della tassa annuale; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia in ambiti territoriali protetti o in giorni ed orari non consentiti; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni;

c) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni per chi esercita la caccia senza avere contratto la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

e) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione al disposto della presente legge;

f) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla regione di residenza;

g) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

h) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è dimezzata qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

i) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 per chi esercita, senza autorizzazione, la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, nei centri di produzione della selvaggina, nonché per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

Art. 24.

(Abrogazione di norme)

1. La presente legge abroga e sostituisce la legge 27 dicembre 1977, n. 968. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali norme in contrasto con la presente legge.